



COMUNE DI SAGAMA

Provincia di Oristano



Corso Vittorio Emanuele , 46 - 08010 SAGAMA

tel 0785 34806 fax 0785 34692

AREA TECNICA

e – mail ufftecnico@comune.sagama.or.it

PEC: tecnico@pec.comune.sagama.or.it

Allegato Prot. N.° 3168

Sagama lì 06.12.2016

C.I.G.

Z651C59B8C

DISCIPLINARE DI GARA

1. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione, data di apertura delle offerte:

- a) A pena di esclusione dalla gara, Il plico, dovrà contenere la documentazione amministrativa e la busta contenente l'offerta economica.

Sia il plico che la busta contenente l'offerta economica dovranno essere sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante se Società o Ente cooperativo;

- b) il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, la seguente dicitura:

Procedura per l'affidamento dei lavori "Fornitura e posa in opera di una piattaforma elevatrice elettrica nell'edificio comunale" - IMPORTO A BASE D'ASTA € 38.400,00;

- c) la busta dell'offerta economica dovrà riportare all'esterno, la seguente dicitura: **"offerta economica"**;
d) il plico contenente la "documentazione amministrativa" e la busta dell'"offerta economica", deve pervenire, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata del servizio postale oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure direttamente a mano presso l'ufficio protocollo del Comune entro il termine delle ore **13:30** del giorno **19/12/2016** al seguente indirizzo:

- **Comune di Sagama, Corso Vittorio Emanuele III, 46 – 08010 SAGAMA (Or);**

- e) in caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale farà fede la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla ricezione;
f) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;
g) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, vanno riportati sul plico le informazioni dell'impresa designata mandataria.

- h) l'apertura delle offerte sarà effettuata alle ore **10,00** del **20/12/2016** presso l'ufficio Tecnico del Comune di Sagama, Corso Vittorio Emanuele III, 46 – 08010 SAGAMA (Or);

2. Contenuto del plico esterno alla busta dell'offerta: Documentazione

- **“Modello A”**
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, resa con **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INERENTE I REQUISITI DI ORDINE GENERALE**, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal legale Rappresentante dell'impresa e riguardante l'assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 comma 1 del D.lgs. 50/16.
- **“Modello B”**
– **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE** resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445, riguardante l'assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 comma 1 del D.lgs. 50/16 resa da parte di eventuali altri soggetti muniti del potere di rappresentanza della Società o comunque indicati all'art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016, con le modalità nello stesso specificate.
- **C) CAUZIONE PROVVISORIA;**
- **“Modello D”**
DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO;
- **“Modello E”**
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IMPRESA AUSILIARIA - IN CASO DI UTILIZZO DELL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO.

“Modello A”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETÀ (REQUISITI DI ORDINE GENERALE) resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, preferibilmente utilizzando il modello messo a disposizione **“Modello A”**, domanda di partecipazione sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore, con la quale il dichiarante

“consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000) ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo del D.P.R. n° 445/2000”, attesta:

➤ che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati dall'articolo 80 del Codice. A conferma, riporta il testo integrale del suddetto articolo:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

A norma dell'art. 80 del Codice, **costituisce motivo di esclusione:**

- la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/ 2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo Codice delle leggi antimafia (*Art. 80, comma 2 – del codice*);
- nel caso di decadenza, sospensione o divieto per effetto del Codice delle leggi antimafia, l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti (*Art. 80, comma 3- del codice*):
 - del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 - dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione e il divieto, in ogni caso, non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (*Art. 80, comma 4- del codice*):
 - costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis co. 1e 2-bis del DPR 602/1973 (*Art. 80, comma 4- del codice*);
 - costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione (*Art. 80, comma 4- del codice*);
 - costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del DM 30 gennaio 2015 (*Art. 80, comma 4- del codice*).

Il divieto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe (*Art. 80, comma 4- del codice*).

- la stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

- la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice (*Art. 80, comma 5, lett. a - del codice*);
- l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 (*Art. 80, comma 5, lett. b - del codice*);
- la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che l'operatore si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (*Art. 80, comma 5, lett. c - del codice*);
- la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 co. 2 del Codice non diversamente risolvibile (*Art. 80, comma 5, lett. d - del codice*);
- la partecipazione dell'operatore determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto, come da art. 67 del Codice, che non può essere risolta con misure meno intrusive (*Art. 80, comma 5, lett. e - del codice*);
- l'operatore economico sia soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 co. 2 lett. c) del d.lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 81/2008 (*Art. 80, comma 5, lett. f - del codice*);
- l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione e ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (*Art. 80, comma 5, lett. g - del codice*);
- l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 55/1990; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (*Art. 80, comma 5, lett. h - del codice*);
- l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della legge 68/1999 ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (*Art. 80, comma 5, lett. i - del codice*);
- l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del DL 152/1991 (come convertito dalla legge 203/1991), non abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4 co. 1 della legge 689/1981; tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio (*Art. 80, comma 5, lett. l - del codice*);
- l'operatore economico si trovi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (*Art. 80, comma 5, lett. m - del codice*);

Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12- sexies del DL 306/1922 (come convertito dalla legge 356/1992) o degli artt. 20 e 24 del d.lgs. 159/ 2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento (*Art. 80, comma 11 - del codice*).

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante. In tal caso deve allegarsi, a pena di esclusione, originale o copia conforme della procura.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno l'aggregazione.

“Modello B”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, preferibilmente utilizzando il modello messo a disposizione “Modello B”, a pena di esclusione, dal titolare e direttore tecnico (se diverso dal titolare) nel caso di ditte individuali; dai soci e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal di-rettore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, con allegata copia di un documento di identità del sotto-scrittore, con la quale il dichiarante:

- consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000) ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo del D.P.R. n° 445/2000, attesta:
 - che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati dall'articolo 80 comma 1 del Codice. A conferma, riporta il testo integrale del suddetto comma 1:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 309/1990, dall'art. 291- quater del DPR 43/1973 e dall'art. 260 del d.lgs. 152/ 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/G AI del Consiglio (*Art. 80, comma 1, lett. a – del codice*);
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis del codice penale, nonché all'art. 2635 del codice civile (*Art. 80, comma 1, lett. b – del codice*);
 - frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (*Art. 80, comma 1, lett. c – del codice*);
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (*Art. 80, comma 1, lett. d – del codice*);
 - delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 109/ 2007 e successive modificazioni (*Art. 80, comma 1, lett. e – del codice*);
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 24/ 2014 (*Art. 80, comma 1, lett. f – del codice*);
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (*Art. 80, comma 1, lett. g – del codice*).

C) CAUZIONE PROVVISORIA

pari al 2% dell'importo a base d'asta comprensivo degli oneri della sicurezza (Euro 39.600,00) corrispondente ad Euro 792,00, da prestarsi alternativamente:

- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso una sezione di Tesoreria Provinciale o presso la Tesoreria Comunale Banco di Sardegna S.p.A. – Agenzia di Flusso;
- fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. n° 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica; la medesima dovrà avere validità non inferiore, a pena di esclusione, a centottanta giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta e dovrà contenere:
 - a) la rinuncia da parte del fidejussore alla preventiva escussione del debitore principale;
 - b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c.;
 - c) l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Le imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (da allegare alla documentazione di gara), possono usufruire del beneficio della riduzione del 50% della cauzione (art. 75 del D.lgs. n° 163/2006).

La predetta certificazione UNI EN ISO 9000 può essere sostituita da una dichiarazione del titolare o legale rappresentante ai sensi del citato D.P.R. n° 445/2000, accompagnata, a pena di esclusione, da una copia fotostatica dell'attestazione da produrre in carta semplice; ad essa deve inoltre essere spillata, a pena di esclusione, copia fotostatica (ancorché non autenticata) di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Alle imprese non aggiudicatrici la cauzione provvisoria verrà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Tale cauzione coprirà la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto;

In ogni caso la cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata da l'impegno di un fidejussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a pena d'esclusione, garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo dei lavori, salvo diversa maggiore misura nei casi previsti dalla legge, (ai sensi degli art. 103 e 93 comma 8, D.lgs. n. 50/2016);

“Modello D”

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO;

Per partecipare alla gara, il concorrente dovrà obbligatoriamente effettuare ricognizione dei luoghi dove dovranno essere eseguiti i lavori di cui trattasi;

La stazione appaltante procederà d'ufficio a verificare l'avvenuto sopralluogo ed ai concorrenti sarà rilasciata copia dell'**Attestato di Avvenuto Sopralluogo** che dovrà essere presentato unitamente alla documentazione di partecipazione alla gara.

Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIA o da attestazione SOA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario sia già costituiti sia

non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

“Modello E”

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IMPRESA AUSILIARIA - IN CASO DI UTILIZZO DELL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016, se privo dei requisiti necessari alla partecipazione dei lavori in oggetto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto, utilizzando il **(modello E)** allegato al Bando.

3. Contenuto della busta: Offerta economica

- a) **DICHIARAZIONE, IN BOLLO**, sottoscritta per esteso, con firma leggibile e sue generalità, dal legale rappresentante del concorrente, contenente:
- l'indicazione del ribasso percentuale sull'elenco dei prezzi posti a base di gara al netto al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
 - la stima dei costi relativi alla sicurezza aziendale del concorrente, di cui all'art. 95 co. 10 del Codice.

L'offerta deve contenere la dichiarazione di cui all'art. 106 del D.P.R. n. 207/2010, con la quale il legale rappresentante attesti:

- *di aver esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;*
- *di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzatura adeguata all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;*

La mancata intestazione, o comunque l'intestazione dei lavori non riconducibile all'oggetto dell'appalto, o la mancanza delle suddette dichiarazioni o della data o della sottoscrizione ovvero della copia fotostatica (ancorché non autenticata) di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore comporterà la nullità dell'offerta e l'esclusione dalla gara

Si precisa che:

- a) le percentuali di ribasso saranno considerate fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore, qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque;
- b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
- c) in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;

- d) qualora l'offerta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;
- e) il ribasso offerto non riguarda né si applica all'importo degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza;
- f) il foglio dell'offerta, in bollo, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata.

I documenti di cui sopra, costituenti l'offerta, dovranno essere chiusi, a pena d'esclusione, in apposita busta debitamente sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura dallo stesso soggetto che ha espresso l'offerta medesima. In tale busta non devono essere inseriti altri documenti.

4. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione:

Cause di inammissibilità ed esclusione:

- a) non sono ammesse alla gara le offerte:
 - pervenute dopo il termine perentorio indicato nella presente bando, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
 - il cui plico di invio non rechi all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del concorrente;
 - il cui plico di invio presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;
- b) sono escluse dopo l'apertura del plico, senza che si proceda all'apertura della busta interna contenente l'offerta economica, le offerte:
 - il cui concorrente non presenti l'attestato di avvenuto sopralluogo;
 - L'esclusione del concorrente dalla gara, invece, sarà disposta dalla stazione appaltante esclusivamente a seguito dell'inutile decorso del termine assegnato ai fini della regolarizzazione (cioè senza che il concorrente integri o regolarizzi le dichiarazioni carenti o irregolari);
 - il cui concorrente ricada nelle casistiche sotto elencate (1, 2, o 3), a seguito dell'inutile decorso del termine assegnato ai fini della regolarizzazione "10 giorni" (cioè senza che il concorrente integri o regolarizzi le dichiarazioni carenti o irregolari):
 1. carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste;
 2. con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente;
 3. il cui concorrente non dichiara il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non dichiara il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;
 - il cui concorrente non abbia presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione; salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004;
- c) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna contenente l'offerta economica, le offerte:
 - mancanti della firma del soggetto competente;

- che rechino, in relazione all'indicazione del ribasso in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;
- che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;

d) sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:

- di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, oppure che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza;
- di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente bando di gara, ancorché non indicate nel presente elenco;
- in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Nel giorno ed all'ora stabiliti la Commissione di gara procederà a:

- a) *verificare la correttezza formale delle offerte presentate dai soggetti concorrenti (controllo dell'integrità del plico e delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta) e in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara;*
- b) *verificare la regolarità della documentazione amministrativa;*
- c) *verificare che abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c., ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m del D. Lgs 50/2016;*
- d) *verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e del D. Lgs 50/2016 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma;*
- e) *verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 45, comma 2, lettere d), e) f) e g) del D. Lgs. 50/2016 non abbiano presentato offerta anche in forma individuale;*
- f) *verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d'ufficio ex art. 43 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. dai dati risultanti dal Casellario delle imprese qualificate istituito presso l'ANAC*

La stazione appaltante si riserva di avvalersi del disposto dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016.

A tal fine, qualora sia necessario, al termine dell'esame della documentazione amministrativa presentata da tutti gli operatori economici ammessi, sospende la seduta di gara per richiedere le dovute integrazioni. Il giorno e l'ora della prosecuzione della gara verranno pubblicati sul sito del comune **www.comune.sagama.or.it**

In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 80, 83 del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente sarà obbligato al pagamento a

favore della stazione appaltante di una sanzione pecuniaria corrispondente all'**uno per mille** del valore dell'appalto (**quindi euro 39,60**). Si applica comunque quanto previsto dall'art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016; **Tale disposizione non si applica nel caso in cui nell'offerta non verranno indicati i costi per la sicurezza interna e/o aziendali e pertanto si procederà all'esclusione dell'offerta**

Come previsto dalla norma sopra richiamata verrà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate e regolarizzate sia le dichiarazioni sostitutive, che gli elementi essenziali mancanti o incompleti. Nei dieci giorni assegnati si provvederà all'escussione della cauzione provvisoria nella misura stabilita a titolo di sanzione o alla richiesta di pagamento della stessa, che dovrà essere incamerata dal Comune entro lo stesso termine. Decorso infruttuosamente i dieci giorni assegnati sia in relazione all'incameramento della sanzione che in relazione alla regolarizzazione richiesta, il concorrente è escluso dalla gara.

Alla ripresa dei lavori, l'Amministrazione esaminerà la documentazione integrativa e deciderà sull'ammissibilità al proseguo della gara dei concorrenti invitati all'integrazione.

- *Qualora non risultasse veritiero quanto dichiarato in sede di gara, l'Impresa sarà esclusa e si provvederà alla segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per i successivi provvedimenti.*
- *Il Seggio di gara proseguirà poi all'apertura delle buste contenenti "l'offerta economica" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto;*
- *L'Amministrazione procederà, ai sensi di legge, alla verifica dei requisiti dichiarati dal concorrente provvisoriamente aggiudicatario, mediante acquisizione d'ufficio della documentazione comprovante le dichiarazioni sostitutive di certificazioni/attestazioni rese in sede di gara.*
- *La stazione appaltante, qualora l'aggiudicatario provvisorio venisse escluso dalla gara, procederà alla verifica dei requisiti del secondo in graduatoria e all'aggiudicazione al secondo classificato e ove anche quest'ultimo non fosse in regola con quanto dichiarato in sede di gara si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal presente bando.*
- *Con particolare riferimento alla regolarità contributiva, assicurativa e rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, essa dovrà essere posseduta dall'Impresa ininterrottamente, dal momento della dichiarazione resa per la partecipazione alla gara sino, se aggiudicataria, alla conclusione dei lavori.*
- *Qualora pertanto questa Amministrazione dovesse riscontrare una delle suddette irregolarità, ancorché dopo l'aggiudicazione, ma prima della stipula contrattuale, l'aggiudicazione medesima sarà annullata, e si procederà agli adempimenti sopra citati. Sul punto, si rende noto che questa Amministrazione non può far altro che prendere atto delle certificazioni rilasciate (sia per quanto attiene al DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva sia con riferimento alla competente Agenzia delle Entrate) senza entrare nel merito delle certificazioni stesse, in particolare con riferimento alla gravità dell'irregolarità certificata.*
- *il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;*
- *se sarà presente l'offerta di un solo concorrente, l'aggiudicazione sarà effettuata a favore di quest'ultimo, dopo che l'Amministrazione avrà vagliato la convenienza e la congruità dell'offerta stessa con apposito provvedimento;*

- *in caso di offerte uguali si procederà a norma di legge;*
- *il verbale di gara ed il conseguente atto di aggiudicazione definitiva, relativi all'appalto di cui trattasi non avranno, in nessun caso, efficacia di contratto, che sarà stipulato successivamente;*
- *oltre il termine stabilito per la presentazione dell'offerta, non potrà essere validamente presentata alcuna offerta, anche se sostitutiva od integrativa di offerta precedente;*
- *non si farà luogo a gara di miglioria né sarà consentita la presentazione di altra offerta;*
- *tutti i documenti presentati, compreso quello contenente l'offerta, devono essere redatti o tradotti in lingua italiana, scritti in modo chiaro ed intelligibile;*
- *a seguito dell'aggiudicazione definitiva l'Amministrazione inviterà l'Impresa a:*
 - *costituire la cauzione definitiva, (una per ciascun intervento) mediante polizza fideiussoria pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione, salvo diversa maggior misura nei casi previsti dalla legge (art. 103 del D.lgs. 50/2016);*
 - *versare la somma occorrente per la stipulazione dei relativi contratti nonché quelle ad esse inerenti e conseguenti, che saranno sempre e comunque a carico dell'Impresa aggiudicataria.*

In caso di inottemperanza a quanto sopra richiesto nei termini stabiliti, l'Amministrazione Comunale disporrà la risoluzione per inadempimento, applicherà i provvedimenti previsti dall'art. 5 della legge 08.10.1984 n° 687 e procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

- *l'Amministrazione si riserva la facoltà, nel caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.*

INFORMAZIONI DI CUI TENER CONTO NEL FORMULARE L'OFFERTA

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in: **giorni 45 (quarantacinque).**

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti ai sensi dell'art. del capitolato speciale d'appalto

In esecuzione dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. l'Appaltatore dovrà assumere gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai pagamenti percepiti in esecuzione del contratto d'appalto, anche nei confronti dei propri dipendenti, eventuali subcontraenti o prestatori d'opera occasionali; pertanto:

- l'appaltatore dovrà comunicare, prima della firma del contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati a ricevere i pagamenti relativi ai servizi prestati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, nonché obbligarsi a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- la Stazione Appaltante procederà ad effettuare i pagamenti della Ditta Aggiudicataria a mezzo di bonifico bancario riportante gli estremi del C.U.P. e del C.I.G. relativi alla gara, entro 60 giorni dalla data del certificato di pagamento.
- Si precisa che i termini di pagamento di cui all'articolo 29 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n° 145/2000 rimarranno sospesi, ai fini della decorrenza degli interessi di ritardato pagamento, per tutti i giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione o la richiesta di accreditamento dei fondi e la ricezione del relativo mandato

presso la tesoreria, secondo quanto previsto dall'articolo 13 del D.L. n° 55/1983, convertito nella Legge n°131/1983.

- Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2235 comma 2 del D.P.R. 207/10 e 141 comma 9 del D. Lgs. 163/2006 il pagamento della rata di saldo sarà effettuato non oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
- L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
- Nel caso di autorizzazione al subappalto, l'Ente procederà ai pagamenti diretti nei confronti dei subappaltatori o ai cottimisti l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. L'affidatario corrisponde gli oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica della effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- L'esecutore dei lavori dovrà costituire polizza di assicurazione, ai sensi dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010, che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione parziale o totale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dei lavori; il massimale è pari a **Euro 39.600,00**.

La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori; il massimale è pari a **Euro 500.000,00**.

- In deroga a qualsiasi condizione generale e/o particolare di polizza, nei confronti della sola stazione appaltante non operano tutte le clausole non conformi alla vigente normativa in materia di lavori pubblici (art. 129 del D.lgs. n.° 129, ex art. 30, c. 3 della L. 109/1994, e art. 125 del D.P.R. 207/2010), salvo il diritto della Società di agire in regresso nei confronti del Contraente, per l'eventuale recupero delle somme pagate in esecuzione alle presenti condizioni particolari, ma non dovute ai sensi delle condizioni generali di polizza.

Le relative polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente e consegnate, *regolarmente stipulate alla firma dei contratti*.

L'inosservanza di tale obbligo non consente di procedere alla stipulazione dei contratti ed, in questo caso, tutte le responsabilità, comprese quelle del prolungamento dei tempi di avvio dei lavori, ricadono sull'Appaltatore.

L'assicurazione deve comprendere altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

In ogni caso le polizze di cui sopra non potranno prevedere forme di franchigia o scoperti opponibili nei confronti del Comune e di terzi.

- l'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
- In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante potrà pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
- Le spese contrattuali, come già prima specificato, sono a carico dell'aggiudicatario. L'I.V.A. sarà corrisposta a norma di legge.
- L'aggiudicazione è soggetta all'osservanza delle norme dettate dall'art. 105 del D.lgs. n° 50/2016.
- Le imprese, la cui documentazione risultasse non in regola con le norme in materia contributiva, fiscale e assicurativa, saranno inderogabilmente sottoposte alle segnalazioni previste dalla legge.

LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai fini della stipulazione del contratto, l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare la seguente documentazione necessaria per la stipula del contratto, da stipularsi mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere:

1. la cauzione definitiva nelle forme e importi previsti dalla legge:

- l'importo della cauzione definitiva sarà indicato unitamente alla comunicazione di aggiudicazione dell'appalto;
- la cauzione sarà ridotta del 50%, se ed in quanto l'impresa risulti certificata col sistema UNI EN ISO 9000 ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. n° 50/2016;
- se la cauzione è costituita da garanzia bancaria dovrà essere prestata da istituti di credito o banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.lgs. n°385/1993 (da citare nella garanzia);
- se la garanzia è prestata mediante polizza assicurativa, questa deve essere rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione e deve essere conforme al modello approvato con D.M. n°123/2004, modello tipo 1.2 e scheda tecnica 1.2;
- la garanzia e la firma del Soggetto che presta la cauzione dovrà, a pena di esclusione, anche in caso di polizza emessa con procedura concordata in via informatica, essere corredata da una dichiarazione personale, con allegata una copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del

dichiarante riportante, oltre i dati del sottoscrittore, anche la relativa qualifica nonché l'espressa dichiarazione di rappresentare giuridicamente l'Assicurazione e/o l'Istituto Bancario.

2. per le società di capitali la comunicazione scritta circa la propria composizione societaria, l'esistenza dei diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, conformemente a quanto richiesto dall'art.1 del D.P.C.M. n° 187/1991.
3. il POS (Piano Operativo della Sicurezza), necessario per la stipulazione del contratto.

ATTENZIONE

le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà o di certificazioni ovvero l'autenticazione di documenti per copia conforme all'originale, devono essere accompagnate, ciascuna, dalla copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del dichiarante, pena l'irricevibilità del documento stesso.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Oristano, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

L'organo competente per l'eventuale impugnativa degli atti della procedura concorsuale, invece, è il T.A.R. Sardegna – sede di Cagliari – Via Sassari n° 17 - 09123 Cagliari

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si precisa inoltre che ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n° 196/2003 il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di gara di cui trattasi.

ULTERIORI INFORMAZIONI

ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n° 50/2016 –Codice dei Contratti, si comunica che il Responsabile unico del Procedimento è il Geom. Graziella Mette, tel. 0785/34806;

ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 50/2016 tutte le comunicazioni con la Stazione Appaltante potranno essere effettuate, oltre che telefonicamente e per posta ordinaria, anche via fax al n° 0785/345720;

Ai fini contrattuali e per quanto riguarda le condizioni di esecuzione del contratto si farà riferimento per quanto contenuto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Fanno parte integrante della presente bando di gara:

A) Plico Documentazione Amministrativa

- Modello A "Domanda e dichiarazione";
- Modello B "Altre dichiarazioni";
- Modello E "Istituto dell'Avvalimento".

B) Plico offerta economica

- Modello "Offerta economica"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Graziella Mette